

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2006, n. 0295/Pres.

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6.

Art. 1 - (Oggetto e finalità programmatiche)

Art. 2 - (Definizioni)

Art. 3 - (Attività istituzionali di ARPA: fattispecie obbligatorie)

Art. 4 - (Convenzioni per l'avvalimento obbligatorio delle strutture tecniche provinciali dell'ARPA: elementi)

Art. 5 - (Convenzioni Regione-Province)

Art. 6 - (Convenzioni con enti locali diversi dalle province)

Art. 7 - (Rapporti tra ARPA e Aziende per i servizi sanitari)

Art. 8 - (Disposizioni finali)

Art. 9 - (Entrata in vigore)

Art. 1

(Oggetto e finalità programmatiche)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), disciplina le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia, di seguito Dipartimenti delle ASS, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa, secondo i principi di semplificazione, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il regolamento definisce altresì le fattispecie per le quali la Regione, le Province, le Comunità montane e collinare, i Comuni ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle loro funzioni mediante le convenzioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6/1998.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) fabbisogno stimato di protezione ambientale: il livello di stress cui è sottoposto l'ambiente per effetto delle pressioni antropiche e delle caratteristiche del territorio;
- b) enti locali: gli enti e le loro forme associative, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- c) prestazioni di ARPA: qualsiasi tipologia di servizio, prodotto, studio o progetto rientrante nelle attività dell'ARPA comprese tra quelle elencate dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998.

Art. 3
(Attività istituzionali di ARPA: fattispecie obbligatorie)

1. Nell'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria, la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente di ARPA per tutte le prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2. A tal fine gli enti locali ed i Dipartimenti delle ASS stipulano le convenzioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6/1998.

2. Le fattispecie obbligatorie comprendono tutte le attività di monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali e sui principali fattori di rischio ambientali, igienico-sanitari e degli ambienti di lavoro e più in generale le attività di supporto tecnico richieste ad ARPA nell'ambito dei procedimenti che l'ente competente è vincolato ad avviare ai sensi di specifiche disposizioni di legge o di regolamento emanate a livello statale o regionale, nonché ai sensi di linee guida di prevenzione ambientale ed igienico sanitaria emanate a livello statale o regionale. Rientrano tra queste:

- a) il monitoraggio ambientale: si tratta di attività di rilevazione sistematica delle variazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o a misure tecniche. Prevede attività di progettazione o di realizzazione attraverso misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, con frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualità ambientale, anche a fini sanitari. Ricomprende anche le reti di monitoraggio automatiche e tutti i sistemi per la loro gestione;
- b) il controllo ambientale: si tratta di attività di verifica di conformità alle normative ambientali vigenti e a eventuali prescrizioni autorizzative riguardo a un dato elemento (parti di impianto, attività). Prevede attività di programmazione o di realizzazione di rilevazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o misure tecniche, attraverso sopralluoghi, misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, in accordo con procedure

documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualità ambientale, anche ai fini sanitari;

- c) il supporto tecnico: si tratta di attività tecniche, svolte anche attraverso la conduzione di sopralluoghi, la redazione di pareri e la partecipazione a conferenza di servizi, nelle quali le competenze e le conoscenze di carattere ambientale vengono messe a disposizione degli enti che ne fanno richiesta ai fini dell'espletamento dei procedimenti di propria competenza in materia. Il supporto tecnico comprende le attività di Pronto intervento ambientale, cioè le attività di rilevazione delle variazioni di una caratteristica chimica, fisica, biologica, in base a parametri o misure tecniche, eseguite su chiamata della Regione, degli enti locali, dei Dipartimenti delle ASS o dell'autorità giudiziaria, al fine di documentarne, valutarne o contenerne gli effetti. Sono escluse le attività di supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali, svolte tramite studi, ricerche o progetti, e quelle di supporto alla promozione di sistemi di gestione ambientale;
- d) l'informazione ambientale: si tratta di un insieme di sistemi e di attività che consentono la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione dei dati e dell'informazione ambientale. Comprende i sistemi informatici di raccolta delle informazioni, i sistemi di elaborazione e di reportistica ambientale, le strutture di pubblicazione dei dati su internet ed intranet, le strutture di promozione, di formazione e di educazione ambientale, le strutture di supporto e di analisi territoriale su substrato cartografico, le strutture di elaborazione degli indicatori ambientali, le strutture di reportistica ambientale (RSA), l'URP.

Art. 4

(Convenzioni per l'avvalimento obbligatorio delle strutture tecniche provinciali dell'ARPA: elementi)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6/1998 individuano, per il triennio di riferimento, le prestazioni erogate dall'ARPA, il livello quantitativo e qualitativo delle medesime, i relativi costi, i tempi di erogazione. Stabiliscono altresì quali prestazioni, ed in che misura, sono erogate da ARPA a titolo gratuito in quanto coperte dal finanziamento regionale.

2. Le convenzioni prevedono altresì che qualora il costo della prestazione richiesta dall'ente locale sia posto, interamente o parzialmente, a carico di terzi, l'ente richiedente sostiene gli oneri economici specifici, versando ad ARPA il corrispettivo delle prestazioni erogate secondo il tariffario regionale dell'Agenzia, salva rivalsa.

3. Il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni è concordato in funzione delle seguenti variabili:

- a) i livelli di prestazione erogati nel triennio precedente;
- b) il fabbisogno stimato di protezione ambientale;
- c) il patrimonio tecnologico e professionale disponibile in relazione alle risorse assegnate.

4. I costi delle prestazioni erogate sono calcolati dall'ARPA secondo i seguenti parametri:

- a) costo orario del personale impiegato nell'espletamento delle singole operazioni richieste, così come risultante dai CCNL di comparto vigenti;
- b) costo dell'analisi;
- c) manutenzione e ammortamento delle attrezzature richieste per la prestazione;
- d) costi dei materiali utilizzati;
- e) altri costi rilevati da ARPA per l'esecuzione della singola prestazione;
- f) tempo d'esecuzione delle singole operazioni.

5. I tempi di erogazione delle prestazioni sono concordati in modo da garantire al richiedente il corretto esercizio delle funzioni di competenza.

6. Le convenzioni disciplinano, altresì, i tempi e le modalità di controllo e di monitoraggio sull'esecuzione delle prestazioni da parte dell'ARPA.

7. A tal fine l'ARPA adotta un sistema di monitoraggio, basato su specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di risposta a favore dell'ente convenzionato.

8. Le convenzioni sono stipulate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 5

(Convenzioni Regione- Province)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 6/1998, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese alle Province e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'articolo 3, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce, per ciascuna Provincia, i contenuti di una proposta di convenzione, precisando gli elementi di cui all'articolo 4. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità dei livelli di protezione ambientale e della qualità dei servizi, la Regione acquisisce sulla proposta il parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998, di seguito Comitato.

3. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione è trasmessa alla Provincia interessata, che si esprime nei successivi sessanta giorni, sentito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/1998.

4. Nei successivi trenta giorni, la Regione e ciascuna Provincia stipulano le convenzioni, sentito il Direttore generale dell'ARPA. Le convenzioni hanno durata

triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

5. Se durante il triennio di validità della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticità ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessità di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione d'ufficio o su richiesta della Provincia può promuoverne l'aggiornamento, secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 6

(Convenzioni con enti locali diversi dalle province)

1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'articolo 3, gli enti locali diversi dalle province si avvalgono dell'ARPA secondo convenzioni, stipulate sulla base della convenzione tipo elaborata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge regionale 6/1998.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare la convenzione tipo di cui al comma 1, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese agli enti locali di cui al comma 1 e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 2, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione.

3. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce il contenuto della proposta di convenzione-tipo, che traccia le linee di indirizzo e lo schema da utilizzare nella redazione delle singole convenzioni con gli enti locali interessati. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità dei livelli di protezione ambientale e della qualità dei servizi, la Regione acquisisce il parere del Comitato.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione, sentito il Direttore generale dell'ARPA, è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali, che si esprime, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con le modalità di cui all'articolo 36 della medesima legge regionale, ed è successivamente approvata dalla Giunta Regionale.

5. Qualora si manifestino nuove e impreviste criticità ambientali oppure venga mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito della convenzione tipo, ovvero si ravvisi la necessità di un adeguamento della convenzione tipo al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione promuove l'aggiornamento con la procedura di cui ai commi precedenti.

6. Le convenzioni tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA sono stipulate entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva della convenzione tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Le convenzioni stipulate tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, la validità di quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

8. Nella convenzione tra ARPA e gli enti locali di cui al comma 1 è prevista una clausola di rinegoziazione, legata all'aggiornamento della convenzione tipo da parte della Regione.

Art. 7

(Rapporti tra ARPA e Aziende per i servizi sanitari)

1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'articolo 3 le Aziende per i servizi sanitari, di seguito ASS, si avvalgono gratuitamente dell'ARPA secondo convenzioni stipulate con l'ARPA, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 6/1998.

2. Qualora tali prestazioni vengano erogate a favore di terzi cui spetta sostenerne il costo, interamente o parzialmente, la convenzione stabilisce le modalità con le quali vengono introitate dall'ARPA le tariffe per la parte di competenza, in relazione alla prestazione effettuata.

3. Le convenzioni contengono gli elementi di cui all'articolo 4 ed hanno durata triennale. Qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

4. Se durante il triennio di validità della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticità ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessità di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, le parti ne promuovono l'aggiornamento.

5. Nell'ambito del quadro di riferimento costituito dalle convenzioni, l'ARPA e i Dipartimenti delle ASS redigono di comune intesa il programma operativo annuale delle prestazioni che l'ARPA dovrà svolgere a favore delle ASS.

6. Al fine di assicurare lo svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria, i Dipartimenti delle ASS e l'ARPA:

a) definiscono in modo congiunto procedure indicanti le modalità di attivazione e di reciproco supporto nelle attività di pronto intervento al fine di proporre le misure

- urgenti volte a tutelare nella situazione contingente l'ambiente e la salute pubblica;
- b) istituiscono gruppi di lavoro permanenti per definire i piani annuali di lavoro e le modalità di gestione congiunta delle rispettive attività, per le quali, pur essendo individuato il soggetto referente sulla base del riparto di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/1998, la concorrenza dell'altro soggetto è tale da richiedere il massimo coinvolgimento delle due strutture.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 4 sostituiscono le convenzioni, i patti, i protocolli d'intesa, le intese di programma e gli accordi, comunque denominati, già stipulati tra ARPA e gli enti locali in merito alle prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.